

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2023

PAGINA
1/10

OGGETTO

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

AGGIORNAMENTO

4 AGOSTO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 L. 7.10.1969 N. 742 - ART. 155 C.P.C. - ART. 40 co. 4 del D.Lgs. 31.12.1992 N. 546- Art. 16 del D.L. 12 Settembre 2014 N.132 - CC.MM. 17.6.99, n. 133/E - CC.MM. 5.7.2000, n. 138/E - CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 24.10.2007, n. 56/E - CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 19.3.2012, n.9/E- CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 12.2.2014, n. 1/E - CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 28.7.2017, n. 22/E - DL 22 ottobre 2016, n. 193

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - TABELLE RIEPILOGATIVE

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
CONTENZIOSO TRIB.
SOSPENSIONE FERIALE

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
800
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 54/2018 - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
CIRCOLARE N. 51/2022 - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie.

Oltre a ciò, si applica dal 1° agosto al 4 settembre la sospensione di molti adempimenti fiscali, in particolare relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.

Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (**21 agosto quest'anno**, in quanto il 20 cade di domenica).

La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.

Di seguito si esaminano i termini per le quali si applicano le sospensioni fiscali, processuali.

COMPUTO DEL TERMINE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE

La sospensione feriale produce effetti sul computo dei termini processuali.

Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al suo termine, cioè al 31 agosto.

In giurisprudenza è stato chiarito che l'art. 1 della L. 742/69 va interpretato nel senso che il 1 settembre è computato nel termine stesso. Detto giorno, infatti, "segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo" del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155 c.p.c. co. 1.

Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere prima del 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 1 settembre. Anche in tal caso, il 1 settembre è incluso nel computo del termine.

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto, ma, nel contempo, l'art. 155 c.p.c. sancisce che "*se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo*".

La giurisprudenza ha chiarito che se il termine del 1 settembre coincide con un giorno festivo, occorre distinguere due ipotesi.

Ove la predetta data rappresenti l'ultimo giorno utile per compiere l'atto, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Qualora, invece, e questa pare essere l'ipotesi più frequente, la menzionata data costituisca il giorno da cui il termine sospeso ricomincia a decorrere, il 1 settembre è considerato come qualsiasi giorno festivo interno ad un termine, e la scadenza non viene prorogata.

TERMINI PROCESSUALI

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto, e ciò trova applicazione nel contenzioso tributario, anche in caso di interruzione del processo (art. 40 co. 4 del D.Lgs. 546/92).

Alla luce di ciò, la sospensione feriale opera:

- per i termini relativi al reclamo/ricorso (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992);
- per i termini relativi alla presentazione del ricorso (art. 21 D.Lgs. n. 546/1992);
- per i termini relativi agli appelli (art. 51 del D.Lgs. 546/92);
- per il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante (art. 22 del D.Lgs. 546/92);
- per il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato (art. 23 del D.Lgs. 546/92);
- per il termine di deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica (art. 32 del D.Lgs. 546/92);
- l'impugnazione delle sentenze entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza (art. 63) e sei mesi dal deposito della sentenza (art. 327 c.p.c.);
- per la riassunzione in rinvio del processo;
- per la ripresa del processo sospeso oppure interrotto;
- per reclamare i decreti presidenziali;

Se si tratta di termini a mesi, come ad esempio per il deposito dell'appello, al termine dei sei mesi andranno sommati i trentuno giorni della sospensione feriale.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2023

PAGINA

3/10

Stessa sorte vivono i termini a ritroso per il deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 546/1992: in questi casi, trattandosi di termini liberi, sono esclusi dal calcolo sia il giorno iniziale sia il giorno finale.

Quanto esposto vale anche per i termini caratterizzati da una minore applicazione pratica, come la riassunzione del processo interrotto/sospeso (art. 43 del D.Lgs. 546/92) o a seguito di sentenza di incompetenza (art. 5 del D.Lgs. 546/92) o ancora di rinvio della Cassazione (art. 63 del D.Lgs. 546/92), il reclamo avverso i decreti presidenziali (art. 28 del D.Lgs. 546/92) e l'integrazione del contraddittorio (art. 14 del D.Lgs. 546/92).

Non vi è sospensione per le fasi amministrative precedenti il contenzioso, come la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza (art. 70 del D.Lgs. 546/92).

La "pausa estiva" sussiste anche per il termine del ricorso contro l'ipoteca esattoriale (art. 77 del DPR 602/73), posto che non si tratta di opposizione all'esecuzione, esclusa dalla sospensione ex art. 3 della L. 742/69.

Tuttavia, stante la presenza di opinioni in senso diverso (C.T. Reg. Napoli 19.11.2013 n. 488/50/13, pronunciatasi con riferimento all'appello), al fine di evitare ogni tipo di contestazione potrebbe essere opportuno notificare ad esempio il ricorso non tenendo conto della sospensione feriale dei termini.

Per il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 del DPR 602/73) valgono le medesime considerazioni.

RICORSO

Il ricorso in Commissione tributaria deve essere notificato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto: pertanto, se il termine scade o inizia a decorrere all'interno della pausa estiva, esso riprende dal 1 settembre incluso.

Nel computo dei 60 giorni:

- ◆ non va considerato il giorno iniziale (c.d. dies a quo);
- ◆ va conteggiato il giorno finale (c.d. dies ad quem), ossia il 60°.

Come accennato, se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo, tenendo conto che il sabato va considerato festivo.

La sospensione feriale dei termini può cumularsi con quella di 90 giorni derivante dalla presentazione della domanda di adesione ex art. 6 del D.Lgs. 218/97.

RECLAMO E MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore sino a 20.000,00 euro, il contribuente, in luogo del ricorso, è tenuto a presentare atto di reclamo, che, in via eventuale, può contenere una proposta di mediazione.

In merito si rammenta che l'art. 10, DL n. 50/2017 ha disposto l'aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione. Tale nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.

L'istituto è stato oggetto di modifiche ad opera del DLgs. 24.9.2015 n. 156 e, prima della L. 147/2013, che hanno inciso, in determinate circostanze, sull'applicabilità della sospensione feriale.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2023

PAGINA

4/10

In breve, il reclamo va notificato entro il termine per il ricorso, e, se le parti non riescono a trovare un accordo, la mediazione non viene stipulata e il contribuente provvede alla costituzione in giudizio, depositando copia del reclamo presso il giudice competente.

Nessun dubbio sussiste sull'applicabilità della sospensione feriale al termine per la notifica del reclamo e a quello per il suo deposito in Commissione tributaria provinciale, trattandosi di termini processuali (circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n.9).

La mediazione deve essere stipulata entro novanta giorni dalla notifica del reclamo, e tale termine soggiace alla sospensione feriale dei termini.

Dopo la proposizione del ricorso o qualora il reclamo / mediazione non sia accolto ovvero non si concluda con esito positivo, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, presentando alla competente Commissione tributaria l'originale / copia conforme del ricorso, secondo quanto disposto dall'art. 22, D.Lgs. n. 546/92.

Qualora il valore della lite sia superiore a € 50.000, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio va computato avendo riguardo al giorno "effettivo" di proposizione del ricorso, a prescindere dal fatto che a tal fine siano stati "utilizzati" interamente o meno i 60 giorni previsti.

IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE

In base all'art. 327 c.p.c., la formazione del giudicato si ha decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (c.d. termine "lungo"). Ove, invece, la parte abbia notificato la sentenza, il giudicato si forma decorsi sessanta giorni dalla suddetta notifica senza che l'impugnazione sia stata proposta (c.d. termine "breve" ex art. 51 del D.Lgs. 546/92).

Anche per il computo di tale termine (sia esso "breve" o "lungo") occorre tener conto del periodo di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto.

PROCESSO CAUTELARE

Ai sensi dell'art. 5 della L. 742/69, ai procedimenti relativi alla sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi non si applica la sospensione feriale dei termini.

In questo caso, occorre però effettuare una breve precisazione. Qualora, per ipotesi, una cartella di pagamento o un accertamento "esecutivo" fossero notificati alla fine del mese di luglio, ai fini della sospensiva, occorrerà notificare il ricorso (contenente la richiesta cautelare) al più presto, siccome, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale l'udienza cautelare potrà tenersi nella pausa estiva. Per contro, sarebbe errato proporre la sola istanza cautelare disgiunta dal ricorso, posto che nel rito tributario la cautela non può essere presentata prima del ricorso.

TERMINI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DERIVANTI DA ATTI IMPOSITIVI

Gli importi richiesti mediante i vari provvedimenti impositivi emanati dagli uffici finanziari devono essere, di regola, corrisposti entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto.

È in tal caso importante analizzare la terminologia utilizzata dal legislatore: ove egli ha fatto riferimento al "termine per il ricorso", si ritiene che la sospensione è applicabile; qualora, invece, sia utilizzata la locuzione "entro sessanta giorni dalla notifica", la sospensione non può operare.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2023

PAGINA
5/10

ACQUISIZIONE

L'art. 15 del DLgs. 218/97 consente, per imposte sui redditi/IVA/IRAP e per alcune tipologie di accertamenti sulle imposte d'atto, di rinunciare al ricorso beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad un terzo.

La rinuncia non presuppone un atto espresso, in quanto si concretizza con il versamento delle somme dovute entro il termine per il ricorso.

La C.M. 8.8.97 n. 235/E ha chiarito che, in tali casi è valida la sospensione feriale, dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Il contribuente raggiunto da un atto di contestazione/irrogazione di sanzioni amministrative può fruire della definizione agevolata, evitando il contenzioso (artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97). Per avvalersi di tale istituto, le sanzioni ridotte a un terzo devono essere versate entro il termine previsto per il ricorso.

La C.M. 5.7.2000 n. 138/E ha chiarito che, a tali fini, è anche applicabile la sospensione feriale.

TERMINI FISCALI

Dal 1° agosto al 4 settembre, è prevista la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento (art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, D.L. n. 193/2016).

ACCERTAMENTI " ESECUTIVI " (IRPEF / IRES , IVA , IRAP)

Per gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP, l'art. 29 del DL 78/2010 sancisce che gli importi richiesti, per la totalità o per un terzo, a seconda che il contribuente abbia o meno notificato il ricorso, devono essere versati entro il termine per il ricorso stesso.

Opera quindi la sospensione feriale, che può cumularsi con quella derivante dalla domanda di adesione (nota Agenzia delle Entrate 30.9.2011 prot. n. 2011/141776).

ATTI DI RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Dopo la notifica dell'avviso di accertamento "esecutivo", le pretese devono essere portate a conoscenza del contribuente a mezzo di un provvedimento da notificare anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento (art. 29 co. 1 lett. a) del DL 78/2010).

Ciò avviene in tutti i casi in cui siano stati rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, quindi, tra l'altro:

- ▶ in caso di mancato pagamento, anche solo di una delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione (art. 8 co. 3-bis del DLgs. 218/97) o di conciliazione giudiziale (art. 48 del DLgs. 546/92);
- ▶ in caso di pagamento del tributo in pendenza di processo (art. 68 del DLgs. 546/92);
- ▶ in caso di esecuzione delle sanzioni amministrative (art. 19 del DLgs. 472/97);
- ▶ in caso di accertamento impugnato divenuto definitivo.

Nella nota Agenzia delle Entrate 30.9.2011 prot. n. 2011/141776 è stato affermato che, in tal caso, il versamento deve avvenire sempre entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, essendo priva di rilievo la sospensione feriale dei termini.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2023

PAGINA

6/10

ACCERTAMENTI SU IMPOSTE D'ATTO

Negli accertamenti sulle imposte d'atto (registro, successioni, donazioni, ipocatastali), il contribuente, raggiunto dall'avviso di accertamento o di liquidazione, deve versare le somme, per l'intero o per un terzo, a seconda del fatto che egli abbia o meno notificato il ricorso e della tipologia di atto emesso, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto.

Per questo motivo, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini, ancorchè si verta in ipotesi di riscossione delle imposte in pendenza di giudizio.

AVVISI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA

L'art. 1 co. 421 ss. della L. 311/2004 enuncia la disciplina relativa agli avvisi di recupero dei crediti d'imposta. Tra l'altro, la legge stabilisce che le somme devono essere versate entro il termine indicato nell'atto, comunque non inferiore a sessanta giorni, pertanto, si può affermare che non ha rilievo la sospensione feriale dei termini.

AVVISI BONARI (LIQUIDAZIONI AUTOMATICHE E CONTROLLI FORMALI)

Nella liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e nel controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) delle dichiarazioni al contribuente viene notificato un "avviso bonario": a seguito di detta comunicazione, se egli ritiene, può versare gli importi entro trenta giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo o a due terzi, evitando così la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.

Occorre tenere presente che:

- per gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento dell'avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, e ricomincia a decorrere alla fine di tale periodo.
- se invece il termine di pagamento dell'avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.

CARTELLE DI PAGAMENTO E ATTI SUCCESSIVI

L'art. 25 del DPR 602/73 sancisce che gli importi contestati mediante cartella di pagamento devono essere versati entro sessanta giorni dalla data di notifica.

E' quindi esclusa l'operatività della sospensione feriale.

Del pari, la sospensione feriale non opera per i versamenti che devono essere eseguiti a seguito di comunicazione di ipoteca e di intimazione ad adempiere.

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Alla luce del fatto che la sospensione feriale concerne solo i termini processuali, di norma tutti gli adempimenti che devono avvenire in occasione di uno degli istituti deflativi del contenzioso presenti nell'ordinamento non sono soggetti alla predetta sospensione.

Tanto premesso, vi sono casi in cui la sospensione si applica posto che l'adempimento è legato al termine per il ricorso, che, essendo processuale, subisce la sospensione.

Si evidenzia che non sono interessati dalla sospensione feriale l'adesione ai "PVC", l'adesione agli inviti al contraddittorio e l'accertamento con adesione stipulato prima della notifica dell'avviso di accertamento.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2023

PAGINA
7/10

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.Lgs. 218/97, in caso di istanza di adesione, il termine per ricorrere è sospeso per novanta giorni. L'istanza, per comportare l'effetto sospensivo, deve essere presentata prima del decorso del termine per impugnare.

La C.M. 28.6.2001 n. 65 specifica che, per impugnare, "*deve correttamente tenersi conto sia dell'intero periodo di sospensione previsto dal d. lgs. n. 218 del 1997, sia dell'eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742*", e così si è espressa la giurisprudenza.

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DEI VERSAMENTI

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, "gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Ove si rientri nella disciplina dei versamenti unificati, non c'è la pausa estiva ex art. 1 della L. 742/69, ma sussiste un periodo di ferie minore, come visto dal 1° al 20 agosto, che opera però in maniera diversa, nel senso che non si è in presenza di una pausa di 20 giorni dei termini che scadono nel predetto arco temporale.

Considerato che ciò opera per i versamenti da effettuarsi con modello F24, dovrebbero rientrare i pagamenti da avvisi bonari (artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e quelli relativi alle imposte dovute sulla base della dichiarazione di successione (si veda il provvedimento Agenzia Entrate 17 marzo 2016 n. 40892).

Quest'anno il 20 agosto cade di domenica: pertanto, il termine slitta automaticamente al 21 agosto.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2023

PAGINA
8/10

ALLEGATO 1 – TABELLE RIEPILOGATIVE

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Domanda di rimborso	Entro i termini stabiliti dalle leggi d'imposta	NO
Domanda di autotutela		NO
Domanda di sgravio		NO

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Adesione ai processi verbali di constatazione

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Comunicazione di adesione al PVC	30 giorni dalla data di consegna del verbale	NO
Notifica atto di definizione dell'accertamento parziale	60 giorni dalla ricezione della comunicazione di adesione	NO
Versamento della prima rata o delle somme intere	20 giorni dalla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale	NO

Adesione agli inviti al contraddittorio

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Comunicazione di adesione e versamento della prima rata o	Entro i 15 giorni antecedenti alla data di comparizione	NO

Accertamento con adesione

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Domanda di adesione	Entro il termine per il ricorso	NO (a titolo prudenziale)
Versamento della prima rata o delle somme intere	20 giorni dalla data di stipula dell'accertamento con adesione	NO

Acquiescenza

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Versamento della prima rata o delle somme intere	Entro il termine per il ricorso	NO (a titolo molto prudenziale)

Definizione agevolata delle sanzioni

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Versamento delle somme intere	Entro il termine per il ricorso	NO (a titolo molto prudenziale)

PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA ATTI IMPOSITIVI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2023

PAGINA
9/10

ATTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Accertamento IRPEF/IRES	Entro il termine per il ricorso	SÌ
Accertamento IVA	Entro il termine per il ricorso	SÌ
Accertamento IRAP	Entro il termine per il ricorso	SÌ
Accertamento registro	Entro sessanta giorni dalla notifica	NO
Accertamento ipocatastali	Entro sessanta giorni dalla notifica	NO
Accertamento successioni/donazioni	Entro sessanta giorni dalla notifica	NO
Avviso di recupero credito d'imposta	Entro il termine indicato nell'atto	NO
Atto per somme derivanti da adesione	Entro sessanta giorni dalla raccomandata	NO
Atto per somme derivanti da sentenza	Entro sessanta giornidalla raccomandata	NO
Cartelle di pagamento	Entro sessanta giorni dalla notifica	NO
Comunicazione di ipoteca	Entro trenta giorni dalla notifica	NO
Intimazione ad adempiere	Entro cinque giorni dalla notifica	NO
Avviso bonario (liquid. automatica)	Entro trenta giorni dalla notifica	SI
Avviso bonario (controllo formale)	Entro trenta giorni dalla notifica	SI

ATTI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ATTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Ricorso	Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto	SÌ
Ricorso con sospensiva	Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto	NO
Ricorso con sospensiva d'urgenza	Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto	NO
Sospensiva proposta in via separata	Prima della data di discussione	NO
Reclamo contro il decreto presidenziale	30 giorni dalla comunicazione del decreto	SÌ
Deposito del ricorso	30 giorni dalla notifica per il contribuente	SÌ
Deposito del ricorso	60 giorni dalla notifica per il resistente	SÌ
Deposito di documenti	20 giorni liberi prima dell'udienza	SÌ
Deposito di memorie	10 giorni liberi prima dell'udienza	SÌ
Riassunzione presso il giudice competente	Entro il termine indicato o sei mesi dalla comunicazione della sentenza	SÌ
Appello	60 giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dal deposito	SÌ
Messa in mora		NO
Ricorso in ottemperanza	Entro il termine di prescrizione	NO
Chiamata di terzo	Entro il termine fissato dal giudice	SÌ
Intervento del terzo		SÌ
Riassunzione in rinvio	Un anno dal deposito della sentenza di cassazione	SÌ

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2023

PAGINA

10/10

RECLAMO E MEDIAZIONE

ADEMPIMENTO	TERMINI	SOSPENSIONE
Notifica del reclamo	Entro il termine per il ricorso	SÌ
Termine entro cui il reclamo deve essere accolto o la mediazione va stipulata	90 giorni dalla data di notifica del reclamo	SÌ
Deposito del ricorso	30 giorni dal termine ultimo per la stipula della mediazione	SÌ
Versamento prima rata o totalità delle somme		NO